



## **Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti**

Il Decreto Rilancio ha riconosciuto specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### **Lavoratori autonomi e co.co.co**

Per il mese di aprile 2020 viene riconosciuta l'indennità di euro 600 ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dal Decreto Cura Italia ovvero:

ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;

ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

Tali soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata Inps, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità dovrebbe essere erogata in via automatica, senza necessità di inviare ulteriori istanze all'Inps.

Per il mese di maggio 2020 invece è previsto il riconoscimento di un'indennità pari ad euro 1.000 ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19.05.2020, iscritti alla Gestione separata Inps che: non siano titolari di pensione; non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all'Inps la domanda nella quale venga autocertificato il possesso dei requisiti.

Per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un'indennità per il mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000 solo nel caso in cui il soggetto:

- non sia titolari di pensione;
- non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
- abbia cessato il rapporto di lavoro al 19.05.2020.

### **Gestione AGO ovvero artigiani e commercianti**

Il Decreto Cura Italia aveva previsto l'erogazione di un'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago ovvero (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L'indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni. Il "Decreto Rilancio" prevede anche per tali categorie di soggetti il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600, mentre per il mese di maggio non è prevista l'erogazione di alcuna indennità.

### **Lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati**

Il Decreto Cura Italia, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, entro uno specifico limite di spesa per l'anno 2020.

Il D.M. 28.03.2020 ha definito i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, stabilita per il mese di marzo pari ad euro 600, esclusivamente per i lavoratori autonomi iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell'anno 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e per le locazioni brevi:

non superiore ad euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000 ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero - professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per cessata attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell'attività si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Nel Decreto Rilancio l'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio, a condizione non siano:

1. titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. titolari di pensione

Non è più considerato condizione esclusiva l'iscrizione alla sola cassa di previdenza privata.